

N. 00741/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00564/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 564 del 2013, proposto da:

Calzaturificio Monterosa Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Sartori, Stefano Baciga, con domicilio eletto presso Antonio Sartori in Venezia-Mestre, Calle del Sale, 33;

contro

Comune di Bussolengo, rappresentato e difeso dagli avv. Eugenio Lequaglie, Francesco Acerboni, con domicilio eletto presso Francesco Acerboni in Mestre-Venezia, via Torino, 125;

per l'annullamento

della determinazione 20/2/2013 prot. n. 7851, con la quale il Commissario Straordinario del Comune di Bussolengo ha comunicato di omettere ogni decisione in merito all'istanza di permesso di costruire

in deroga ai sensi dell'art. 5, commi 9 e 11 della L. 106/2011, presentata dalla Società ricorrente, rinviando ogni decisione all'organo politico che verrà eletto in occasione delle prossime consultazioni elettorali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bussolengo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2013 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che la nota impugnata, pur avendo contenuto soprassessorio, tuttavia, costituisce comunque un arresto procedimentale, come tale immediatamente lesivo degli interessi facenti capo alla ricorrente;

premesso, altresì, che il punto della questione controversa non è la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per il rilascio del permesso di costruire in deroga, questione che, infatti, sarà esaminata in sede di esame della domanda presentata dalla ricorrente, bensì la legittimità della nota con la quale il Commissario Straordinario non ha ritenuto di dover provvedere, rimandando la decisione agli organi consiliari di imminente elezione;

impregiudicata quindi ogni determinazione circa la fondatezza della pretesa di parte ricorrente di ottenere il rilascio del permesso in deroga, il ricorso è fondato per quanto riguarda l'illegittimità delle motivazioni

addotte da Commissario Straordinario a fondamento del non luogo a provvedere ivi manifestato.

Invero, in base al dettato normativo ed ai principi generalmente riconosciuti (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II, n.,3934/09; T.A.R. Catanzaro, n. 851/2001), il commissario straordinario nominato ai sensi dell'art. 141 T.U. 18 agosto 2000 n. 267 è l'organo chiamato a reggere l'Ente locale a seguito dello scioglimento del Consiglio comunale in sostituzione degli organi ordinari e adotta tutti i provvedimenti di competenza degli organi di governo dell'Ente fino alla ricostituzione degli organi elettivi (salvo eventuali limitazioni dettate, caso per caso, dal provvedimento di nomina): pertanto, i poteri del predetto organo si estendono a tutti gli atti di gestione dell'Ente stesso, siano essi di ordinaria o di straordinaria amministrazione; con la conseguenza che non è soggetto alla limitazione, prevista per i Consigli comunali dall'art. 31 L. 8 giugno 1990 n. 142, ai soli atti di carattere urgente, nel periodo prossimo al rinnovo dell'organo, trattandosi di limitazione che trova la propria ratio nella necessità di evitare che l'organo elettivo incida sulla formazione della volontà degli elettori.

Per detti motivi, quindi, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere, Estensore

Giovanni Ricchiuto, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)